



# ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Viale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 – Tel. n. 06854461 – Codice Fiscale n. 02796270581

DIREZIONE GENERALE

## Area Contributi e Prestazioni Ufficio Normativa e Circolari

CIRCOLARE N. 20 DEL 24/10/2008

A tutte le Imprese dello spettacolo

Agli Enti pubblici e privati che esplicano attività  
nel campo dello spettacolo

A tutte le società che intrattengono rapporti  
economici con sportivi professionisti

Alle Direzioni Interregionali, Sedi  
Compartimentali e Sezioni Distaccate

Alle Aree, Direzioni e Coordinamenti  
Professionali della Direzione Generale

LORO SEDI

e.p.c. Al Commissario Straordinario  
Al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

LORO SEDI

**Oggetto:** Nuova determinazione della base imponibile contributiva.

**Sommario:** *Con la presente circolare, a seguito dell'emanazione del D.L. n. 93/2008, convertito, con modificazioni in legge n. 126/2008, si illustrano le innovazioni intervenute in materia di determinazione dell'imponibile da assoggettare a contribuzione.*

### 1. Campo di applicazione

L'art. 2, comma 6, del D.L. n. 93/2008<sup>1</sup>, convertito in legge n. 126/2008, stabilisce che "nell'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera b) è soppressa".

In proposito, pare opportuno precisare che la disposizione abrogata escludeva dalla base imponibile rilevante ai fini dell'imposizione fiscale e contributiva del reddito di lavoro dipendente, le erogazioni liberali effettuate dal datore di lavoro e taluni sussidi economici dallo stesso concessi<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2008 ed entrato in vigore il giorno seguente alla sua pubblicazione.

<sup>2</sup> Si rammenta, a tal proposito, che l'assoggettamento al prelievo contributivo dei redditi di lavoro dipendente avviene sulla medesima base imponibile determinata ai fini fiscali in virtù del principio di armonizzazione delle disposizioni fiscali e contributive introdotto con il DLgs. n. 314/1997.

## **ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO**

Per effetto della suddetta soppressione, pertanto, concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente da assoggettare a prelievo previdenziale, per l'intero importo, nel mese di effettiva corresponsione:

- le erogazioni liberali non superiori nel periodo d'imposta a 258,23 euro concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti;
- i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente;
- i sussidi corrisposti a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della Legge n. 108/1996 o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del D.L. n. 419/1991, convertito dalla legge n. 172/1992.

IL DIRETTORE GENERALE  
*(Massimo Antichi)*